Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Venezuela

[notificata con il numero C(2000) 3056]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/672/CE)

(GU L 280 del 4.11.2000, pag. 46)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2002/833/CE della Commissione del 22 ottobre 2002	L 285	22	23.10.2002

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Venezuela

[notificata con il numero C(2000) 3056]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/672/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione si è recato in Venezuela per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione venezuelana in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In Venezuela, il «Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros (SARPA) del Ministerio de Agricultura y Cría» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario appore sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero e della nave congelatrice di provenienza.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE [3], allegato II, punti da 1 a 7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del SARPA alla Commissione. Il SARPA è pertanto tenuto ad accettare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 91/493/CEE.

(7) Il SARPA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

▼B

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

▼M1

Articolo 1

L'«Instituto nacional de la pesca y acuicultura (Inapesca)» è l'autorità competente in Venezuela per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

▼B

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Venezuela devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «VENEZUELA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

▼M1

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante di Inapesca, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

▼B

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M1**

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca dal Venezuela a destinazione della Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: VENEZUELA

Autorità competente: Instituto nacional de la pesca y acuicultura (Inapesca)

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura ([1]):

— Specie (nome scientifico):

— Stato e tipo di trattamento ([2]):

— Numero di codice (eventuale):

— Tipo di imballaggio:

— Numero dei colli:

— Peso netto:

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. **Origine dei prodotti**

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/e nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/e nave/i congelatrice/i registrata/e da Inapesca per l'esportazione verso l'UE:

.....

.....

III. **Destinazione dei prodotti**

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

([1]) Depennare la menzione inutile.
([2]) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

▼**M1**

IV. **Attestato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2000/672/CE.

Fatto a , il
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([3])

.....
Firma dell'ispettore ufficiale ([3])

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([3]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

▼B

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
ES-029	Alimentos Margarita CA	Mariguitar Sucre	PP
SPES-010	Langostinos del Caribe CA	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-012	Gusteca CA	Las Piedras Falcón	PP
SPES-013	De La Mar CA	Cumaná Sucre	PP
SPES-026	CA Industrial de Pesca «CAIP»	Cumaná Sucre	PP
SPES-087	Avencatun Industrial SA «Avecaisa»	Cumaná Sucre	PP
SPES-099	Procam SA	Barcelona Anzoategui	PP
SPES-126	Golfo Mar Export CA	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-140	CA Procesadora «Propesca»	Maracaibo Zulia	PP
SPES-143	Procesadora Peninsula SA «Propensa»	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-206	Stefan Mar CA	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-407	Flota Industrial Pesca Atunera Caribe «Fipaca»	Cumaná Sucre	PP
SPES-434	Landemar Export CA	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-558	Caribmar CA	Carupano Sucre	PP
SPES-566	Exportadora Productos del Mar CA «Expomarca»	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-579	Naviera Industrial SA «Navisa»	Cumaná Sucre	PP
SPES-580	Pesquera Costa del la Luz «Pescoluz»	Cumaná Sucre	PP
SPES-602	Ingopesca	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-626	Ocean Shrimp CA	Punto Fijo Falcón	PP
SPES-628	Industria Pesquera Oripesca CA	Cabruta Guarico	PP
SPES-706	Fresco Mar CA	Península de Macanao Nueva Esparta	PP

▼B

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
SPES-751	Pescandina Ema SA	Caracas Sucre	PP
SPES-839	Carmela (Avencatun)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-840	Judibana (Formar SA)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-843	Carirubana (Orivensa SA)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-844	Conquista (Reparaciones Marinas Atuneras «Rematun» CA)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-845	Cayude (Atuneros de Paraguana «Aparsa»)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-846	Calypso (Atumar SA)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-847	Falcon (Panamericana SA)	Las Piedras Falcón	FV
SPES-873	Caroni (Pesquera Catatumbo CA)	Cumaná Sucre	FV
SPES-910	Pesquera Catatumbo CA	Cumaná Sucre	PP
SPES-875	Amazonas (Pesquera Amazonas CA)	Cumaná Sucre	FV
SPES-876	Ventuari (Pesquera Ventuari CA)	Cumaná Sucre	FV

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).
FV: Nave officina (Factory Vessel).